



Autorità di Sistema Portuale  
del Mar Ligure Orientale  
Porti di La Spezia e  
Marina di Carrara



Settore lavoro portuale, attività produttive e sportello unico amministrativo  
Servizio lavoro portuale

Ordinanza n. 56 DEL 21/07/2021

**OGGETTO:** REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI, DEI SERVIZI PORTUALI E DELLA FORNITURA DI LAVORO PORTUALE TEMPORANEO DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE - PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA

Il Sottoscritto Mario Sommariva

**PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MAR LIGURE ORIENTALE**

Nominato con Decreto n. 602 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 29 dicembre 2020

**Premesso:**

- che il decreto legislativo del 4 Agosto 2016, n. 169 avente per oggetto la riorganizzazione, la razionalizzazione e la semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 Gennaio 1994 n. 84 ha istituito quindici Autorità di Sistema Portuale tra cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale costituita dai Porti della Spezia e Marina di Carrara.

**Visto:**

- l'art. 6, comma 4, lettera a), della Legge 28 gennaio 1994, numero 84 e successive modifiche ed integrazioni, che affida alle Autorità di Sistema Portuale i compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all'articolo 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali, con poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell'articolo 24;
- che il Decreto n. 602 sottoscritto dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti in data 29 dicembre 2020 attribuisce al Presidente, a decorrere dalla stessa data, i poteri e le attribuzioni indicati all'articolo 8, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni;

AdSP Sede Via del Molo, 1 | 19126 La Spezia | T + 39 0187 546320 | F + 39 0187 599664  
AdSP Ufficio Territoriale Viale C. Colombo, 6 | 54033 Marina di Carrara. MS | T + 39 0585 782501 | F + 39 0585782555  
[www.adspmarligureorientale.it](http://www.adspmarligureorientale.it)  
Partita IVA 01447450113 Codice Fiscale 91091240118

- il comma 3 lett. g) ed m) del suddetto art. 8 della L.84/94 e ss.mm.ii. che conferisce al Presidente dell'AdSP di provvedere al coordinamento ed al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione e dei servizi portuali nonché di amministrare le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli artt. da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- i Decreti ministeriali del 6 aprile 1994 con i quali vengono individuate le circoscrizioni territoriali dell'Autorità Portuale di La Spezia e di quella di Marina di Carrara;
- l'art. 16 della predetta legge che prevede la competenza dell'Autorità di Sistema Portuale al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni portuali nonché poteri di disciplina e vigilanza sull'espletamento delle operazioni e dei servizi portuali;
- l'art. 17 comma 2 della legge di cui ante che incarica l'AdSP di autorizzare la fornitura delle prestazioni di lavoro portuale temporaneo;
- il successivo art. 18 che conferisce all'AdSP il potere di dare in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'art. 16 comma 3 per l'espletamento delle operazioni portuali;
- il D.M. n. 585 del 31.3.1995 "Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali";
- il D.M. n. 132 del 06.02. 2001 "regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84/1994";
- l'art. 2 comma 5 del suddetto D.M. n. 132 in base al quale l'individuazione dei servizi ammessi deve essere compiuta da parte dell'autorità competente, sulla base delle esigenze operative del porto, delle imprese autorizzate e operanti, e delle specifiche necessità risultanti dall'organizzazione locale del lavoro portuale;
- l'art. 3 comma 1 del sovra citato D.M. n. 132 per il quale l'autorizzazione all'esercizio dei servizi portuali è rilasciata dall'autorità competente per uno o più servizi da indicarsi nella stessa autorizzazione;
- la legge n. 186 del 30.06.2000 e nelle more dei provvedimenti attuativi della stessa;
- il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale n. 53 del 20/07/2021 che approva e rende esecutivo il "Regolamento per l'esercizio delle operazioni, dei servizi portuali e della fornitura di lavoro portuale temporaneo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale – porti della Spezia e Marina di Carrara" (All.1);

**Considerata:**

- la necessità di dare la massima divulgazione al citato Regolamento

**ORDINA**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, di cui l'allegato "Regolamento per l'esercizio delle operazioni, dei servizi portuali e della fornitura di lavoro portuale temporaneo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale – porti della Spezia e Marina di Carrara" è parte integrante.

IL PRESIDENTE

SOMMARIVA MARIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

## REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI, DEI SERVIZI PORTUALI E DELLA FORNITURA DI LAVORO PORTUALE TEMPORANEO DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE

### PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA

#### **Riferimenti normativi ed ambito di applicazione**

*Il Presente Regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 16 della legge 84/94 (come modificato dalla legge 186/2000); dei relativi Decreti ministeriali attuativi n. 585 del 1995 e n. 132 del 2001; nonché in osservanza delle modifiche apportate alla legge 84/94 dal Decreto Legislativo n.169 del 4 agosto 2016 e dal Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre 2017.*

Il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 avente per oggetto la riorganizzazione, la razionalizzazione e la semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994 n. 84 ha istituito 15 Autorità di Sistema Portuale tra cui ***l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale*** costituita dalla fusione delle Autorità Portuali di La Spezia e Marina di Carrara da qui l'esigenza di unificare il Regolamento per disciplinare l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali.


Pertanto, le prescrizioni del presente regolamento disciplinano l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali per quanto non previsto dalla L. 84/94 e dai relativi regolamenti attuativi ossia il D.M. 31 marzo 1995, n. 585 "Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali" e il D.M. 6 febbraio 2001, n. 132 "Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della L. n. 84/1994" nella circoscrizione territoriale della AdSP del Mar Ligure Orientale costituita dalla fusione delle circoscrizioni territoriali di La Spezia e Marina di Carrara così come individuate nei Decreti del Ministro della Marina Mercantile in data 6 aprile 1994.

#### **Premessa**

### **GESTIONE TELEMATICA DELLE ISTANZE**

#### **Portale del Lavoro Portuale**

L'AdSP del Mar Ligure Orientale in ossequio alle norme sulla digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione ha informatizzato le procedure di rilascio autorizzativo legate al lavoro portuale attraverso la creazione di una piattaforma digitale a supporto dell'utenza inserito nella sezione "*servizi*"



online” del sito istituzionale dell’Ente [www.adspmarligureorientale.it](http://www.adspmarligureorientale.it) all’interno del “**Portale del Lavoro Portuale**”.

**Nel Portale le imprese portuali trovano il banner per l’accesso al software che permette la gestione telematica delle istanze.**

**Le istanze verranno accettate esclusivamente se presentate attraverso la sopra descritta modalità.**

## Articolo 1

### - Definizioni -

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- **operazioni portuali**<sup>1</sup>: quelle previste dall’art. 16, comma 1, della L. 84/94.
- **ciclo delle operazioni portuali**<sup>2</sup>: (ovvero “ciclo operativo”) l’insieme delle operazioni portuali rese in ambito portuale dalle imprese autorizzate ai sensi dell’art. 16, comma 3, della Legge, ciascuna nella propria autonomia organizzativa, finalizzato al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un’altra o ad altra modalità di trasporto e viceversa di cui all’art. 2, comma 2, del DM n. 132 del 2001;
- **servizi portuali**<sup>3</sup>: quelli previsti dall’art. 16, comma 1, della Legge 84/94, intese come attività specialistiche complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali.
- **impresa autorizzata**: impresa in possesso di autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 16 della legge 84/94;
- **impresa concessionaria**: impresa portuale titolare di una concessione demaniale marittima per aree e banchine portuali rilasciata ai sensi dell’art. 18 della Legge 84/94;
- **programma operativo**: documento previsto dall’art.3, lett. f) del D.M. n.585/1995;
- **autorizzazione**: l’atto rilasciato dall’AdSP che abilita all’esercizio delle operazioni e/o dei servizi portuali specialistici, complementari ed accessori alle operazioni portuali da svolgersi in conto terzi, in conto proprio ed in regime di autoproduzione (self-handling); l’autorizzazione esplica i propri effetti esclusivamente in uno dei porti dell’AdSP;
- **canone**: la somma, determinata dall’AdSP, che le imprese autorizzate alle operazioni e servizi portuali devono corrispondere annualmente secondo le modalità del presente Regolamento ai sensi dei D.M. n.585/95 e D.M. n. 132/2001;

<sup>1</sup> Art. 16, comma 1, della Legge 84/94 - Riordino della legislazione in materia portuale - “Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell’ambito portuale”.

<sup>2</sup> Art. 2, comma 2, del DM n. 132 del 2001: “Per ciclo delle operazioni portuali si intende l’insieme delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, rese in ambito portuale dalle imprese autorizzate ai sensi dell’art. 16, comma 3, della legge ciascuna nella propria autonomia organizzativa, finalizzato al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un’altra o ad altra modalità di trasporto e viceversa”.

<sup>3</sup> Art. 16, comma 1, della Legge 84/94: “Sono Servizi portuali le prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali”.

Art. 2, comma 1, del DM n. 132 del 2001 – “Sono servizi portuali le attività imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento anche in autoproduzione delle operazioni portuali”.



- **cauzione:** la somma, pari al canone annuale, che l'impresa autorizzata all'esercizio delle operazioni e servizi portuale deve depositare o prestare sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'esercizio dell'attività autorizzata;
- **tariffe:** i costi delle prestazioni delle operazioni e servizi portuali applicate dalle imprese autorizzate ex art.16 l.n.84/94 cit.
- **autoproduzione<sup>4</sup> o self handling:** svolgimento diretto delle operazioni e dei servizi portuali ai sensi dell'art. 8 del DM n. 585 del 1995 e del DM n. 132 del 2001.
- **accosto:** tratto di banchina occupato dalla nave per l'espletamento di operazioni commerciali;
- **accosto pubblico:** punto di ormeggio non assentito in concessione ex art. 18 della L. 84/94 e ss.mm.ii. ad imprese portuali;
- **ambito portuale:** le aree rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle cessate Autorità Portuali di La Spezia e di Marina di Carrara inclusi gli specchi acquei interni alle difese foranee o esterni a tali difese se ivi si svolgono operazioni o servizi portuali.
- **AdSP:** Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale.
- **Legge:** la Legge 28 Gennaio 1994, n. 84 recante il "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modifiche ed integrazioni.

## Articolo 2

### - Ciclo operativo -

Negli scali di competenza di questa AdSP, le operazioni portuali che caratterizzano i principali cicli operativi, sono le seguenti:


**Sbarco diretto:** distivaggio/derizzaggio a bordo della nave; movimentazione verticale e orizzontale per il trasferimento diretto della merce da stiva della nave a veicolo stradale o ferroviario; caricazione/stivaggio della merce sul veicolo.

**Sbarco via deposito:** distivaggio/derizzaggio a bordo della nave; movimentazione verticale e orizzontale per il trasferimento diretto della merce da stiva della nave fino al capannone/piazzale del terminale; immissione e stivaggio della merce a deposito; distivaggio ed estrazione dal deposito e stivaggio (caricazione) sul veicolo stradale o ferroviario.

**Imbarco diretto:** distivaggio della merce sul veicolo; movimentazione orizzontale e verticale per il trasferimento diretto della merce da veicolo stradale o ferroviario fino a stiva della nave; stivaggio/derizzaggio della merce a bordo della nave.

---

<sup>4</sup> Art. 8 del DM 585 del 1995 - "L'autorità Portuale può rilasciare al vettore marittimo o impresa di navigazione o al noleggiatore, o per essi ad un loro rappresentante che dovrà spenderne il nome, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui all'art. 1, in occasione dell'arrivo o partenza di navi, dotate di mezzi meccanici e di personale alle dirette dipendenze di tali soggetti autorizzati, adeguato alle operazioni da svolgere ed inserito nella tabella di armamento ovvero nell'organico della loro struttura operativa in ambito portuale".



**Imbarco via deposito:** distivaggio e scarico della merce dal veicolo stradale o ferroviario e l'immissione a capannone/piazzale di calata, incluso lo stivaggio a deposito; distivaggio ed estrazione della merce dal deposito; movimentazione orizzontale e verticale per il trasferimento della merce dal capannone/piazzale fino alla stiva della nave; stivaggio/rizzaggio della merce a bordo della nave.

Definizione dei cicli operativi:

#### **Ciclo operativo per i contenitori (lo-lo):**

1. rizzaggio/derizzaggio: posizionamento e sgancio dei sistemi di ancoraggio dei contenitori a bordo- nave e a terra;
2. movimentazione verticale per lo sbarco e/o l'imbarco, da/a stiva della nave;
3. conduzione di mezzi di trasferimento da sottobordo a piazzale e viceversa e/o tra parco ferroviario e piazzale e viceversa, e/o tra nave e parco ferroviario e viceversa;
4. movimentazione a piazzale per carico/scarico di veicoli stradali, ferroviari e navetta, mediante mezzi di sollevamento (transtainer, reach-staker, front-loader, forklift, ecc.).

#### **Ciclo operativo per navi traghetto, ro-ro e ferry:**

1. rizzaggio/derizzaggio: posizionamento e sgancio dei sistemi di ancoraggio a bordo nave dei rimorchi, semirimorchi, completi e di tutti i veicoli in genere;
2. sbarco e/o imbarco mediante traino e/o guida di autoveicoli, automezzi semoventi, macchine operatrici, rimorchi, mafi trailers, cassette ecc., da stiva a piazzale del terminale o viceversa, esclusa la movimentazione delle autovetture da parte dei rispettivi proprietari e dei veicoli pesanti da parte dei rispettivi autisti;
3. movimentazione a piazzale per carico/scarico a/da carro ferroviario di semitrailers, casse mobili, ecc., mediante, transtainer, reach-staker, front-loader o mezzi di sollevamento similari;
4. movimentazione mediante guida di autoveicoli, automezzi semoventi, macchine operatrici, ecc., precarico/scarico a/da treno ro.lo., esclusa la movimentazione dei veicoli da parte dei rispettivi autisti

#### **Ciclo operativo General cargo:**

1. rizzaggio/derizzaggio: posizionamento e sgancio dei sistemi di ancoraggio delle unità di carico a bordo della nave;
2. segmento sbarco/imbarco: trasferimento della merce da stiva della nave a banchina, piazzale-magazzino di calata veicolo stradale o ferroviario e viceversa, inclusa la relativa movimentazione via forklift o manuale della merce, inerente il ciclo stesso;
3. segmento navetta: attività di camion spola da sottobordo ad area di deposito all'interno del terminale e viceversa;
4. segmento piazzale: la movimentazione a piazzale o magazzino per la riconsegna della merce.

### **Ciclo operativo del carbone:**

1. movimentazione in stiva mediante pala meccanica e/o aspiratore;
2. movimentazione a piazzale/magazzino per il ricevimento e/o consegna della merce, svolta esclusivamente con mezzi meccanici.

### **Ciclo operativo Project Cargo:**

- Arrivo del project cargo via nave o chiatta /Partenza del project cargo per nave o chiatta;
- Derizzaggio del project cargo / Rizzaggio del project cargo;

#### **Internamente al Porto**

1. Caricamento del project cargo su SPMT (per esempio, scheletro, modulo) / Sollevamento mediante gru (per esempio, turbine, macchinari, pezzi di macchinari);
2. Movimentazione del project cargo ad area interna al terminal;
3. Movimentazione di singoli pezzi per il loro assemblaggio e allestimento sul modulo;
4. Movimentazione del project assemblato per conduzione a bordo nave o chiatta tramite SPMT;
5. Rizzaggio del project per il successivo trasporto marittimo.

#### **Esternamente al Porto**

Data la peculiarità delle attività in questione parte delle operazioni vengono svolte in aree esterne in piena continuità tecnica con le attività svolte all'interno del porto.

1. (In alternativa alla conduzione ad area interna al terminal) Caricamento del project cargo su SPMT per conduzione del project cargo ad area di piazzale portuale;
2. Preparazione del carico per il trasporto successivo all'area retroportuale.


### **Articolo 3**

#### **- Oggetto e tipologia delle autorizzazioni-**

In relazione all'oggetto, alle finalità e modalità di esercizio, le attività di cui all'art.16 della L.n.84/94, sono soggette al rilascio delle seguenti autorizzazioni da parte di questa Autorità:

- 1) per operazioni portuali**, ai sensi dell'art. 16 della L.n.84/94 e del D.M. n.585/95:





- ✓ **Autorizzazione per conto terzi** - l'autorizzazione consente all'impresa autorizzata di svolgere le operazioni portuali per conto di utenti portuali (vettore marittimo, caricatore, ricevitore e/o per essi un rappresentante che dovrà spenderne il nome) e/o per conto di imprese concessionarie che ne facciano richiesta per specifiche motivazioni;
  - ✓ **Autorizzazione per conto proprio** - l'autorizzazione per conto proprio consente all'utente portuale (caricatore/ricevitore) di svolgere le operazioni portuali relative alle merci di cui esso stesso è detentore o di cui è destinatario;
  - ✓ **Autorizzazione in autoproduzione** - l'autorizzazione in autoproduzione consente al vettore marittimo o impresa di navigazione o noleggiatore o, per essi, ad un loro rappresentante l'esercizio delle operazioni portuali con risorse e propri mezzi, secondo la previsione di cui all'art.8 del D.M. n.585/95;
- 2) per servizi portuali**, ai sensi dell'art. 16 della L.n.84/94 e del D.M. n.132/01 si intendono le attività imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento, anche in autoproduzione, delle operazioni portuali (art. 2 comma 1 D.M. 132 del 6 febbraio 2001);

## TITOLO I

### Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali

#### Articolo 4

##### - Destinatari -

Le imprese che intendono esercitare operazioni portuali nell'ambito portuale devono presentare alla AdSP istanza, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L. 84/94, esclusivamente in forma telematica secondo le modalità specificate in premessa.

L'autorizzazione viene rilasciata alle imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 5.

#### Articolo 5

##### - Requisiti -

Per conseguire l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni portuali le imprese devono possedere i requisiti di cui all'art. 3<sup>5</sup> del DM 585 del 1995.

---

<sup>5</sup> “Per il rilascio delle autorizzazioni le istanze avanzate dalle imprese richiedenti devono essere valutate sulla base dei requisiti: a) idoneità personale e professionale all'esercizio delle attività portuali.....b) iscrizione al registro

E' ammissibile il rilascio di autorizzazione singola, per lo svolgimento di operazioni portuali, ad un Consorzio di imprese purché:

- le singole imprese costituenti il Consorzio abbiano i requisiti tecnici previsti dal presente articolo;
- il personale utilizzato in ambito portuale dalle imprese consorziate sia iscritto all'art. 24 della L. 84/94 e ss.mm.ii. e sia debitamente qualificato e formato;
- le imprese consortili che svolgono l'attività, contemporaneamente, nella stessa zona portuale presentino un DUVRI relativo ai rischi interferenziali.

L'istanza finalizzata al rilascio dell'autorizzazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione, alcune delle dichiarazioni in argomento andranno rese tramite la modulistica predisposta dall'Autorità di Sistema Portuale:

**Idoneità tecnica:** fatto salvo quanto indicato dall'art. 3, lett. b) del D.M. 585/95, la funzione che l'istante intende svolgere nel porto deve corrispondere all'attività riportata nella visura camerale presentata dalla stessa società, ovvero deve essere compresa in quelle indicate dall'atto camerale, ivi compresa la locazione/noleggio di mezzi ed attrezzature.

**Capacità tecnica:** si richiede un elenco dettagliato dei macchinari e dei mezzi meccanici di cui l'impresa è dotata o intende dotarsi e a quale titolo (proprietà, noleggio, locazione, leasing) con l'individuazione del numero di polizza di assicurazione ed i dati identificativi (es: numero di telaio). Le imprese autorizzate devono dimostrare che i mezzi non in proprietà sono a loro esclusiva disposizione con un rapporto contrattuale della durata non inferiore ad 1 (uno) anno;

**Capacità finanziaria:** le imprese portuali da autorizzate ex art.16 legge 84/1994 all'esercizio delle operazioni portuali debbono presentare ai fini della valutazione:

- a) dichiarazione della quota di capitale effettivamente versata;
- b) presentazione dei bilanci dell'impresa relativi al triennio precedente, ovvero per le imprese e società costituite nel corso del triennio, da una apposita dichiarazione bancaria attestante capacità finanziaria;
- c) presentazione del piano economico-finanziario della attività (business plan);
- d) presentazione della dichiarazione sostitutiva del DURC.

**Tariffario:** l'impresa portuale deve presentare il tariffario che intende adottare per le operazioni portuali oggetto della domanda, inteso come tariffe massime applicabili.

---

degli esercenti di commercio presso le camere di commercio....c) capacità tecnica d) capacità organizzativa..... e) capacità finanziaria..... f) presentazione di un programma operativo..... g) organigramma dei dipendenti..... h) presentazione di un contratto assicurativo.....”.

### **Programma operativo:**

- a) l'impresa portuale concessionaria (terminalista) deve presentare un programma operativo riferito all'attività di sbarco/imbarco svolta da/su navi nel proprio terminale. All'atto della presentazione del programma operativo e dei successivi periodici aggiornamenti, il terminalista indica le attività comprese nel ciclo che intende appaltare ai sensi dell'art. 18, comma 7 della Legge.
- b) il programma operativo dell'impresa portuale non concessionaria deve risultare da idonea documentazione attestante l'affidamento di attività da parte di impresa/e terminalista/e ai sensi dell'art. 18, comma 7, della Legge.

**Piano di investimenti:** oltre al programma operativo, tutte le imprese portuali devono presentare un piano di investimenti, eventualmente suddiviso per settori, che consenta all'Autorità di Sistema Portuale di valutare, analogamente al criterio della graduatoria di cui all'art. 5, comma 2, del D.M. 585/1995, la migliore efficienza e qualità dei servizi offerti.

**Contratto assicurativo:** dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, relativa alla copertura assicurativa che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni di cui al comma 1 dell'art. 16 della legge 28.1.94, n. 84 (Responsabilità Civile Terzi - Responsabilità Civile Operai).

**Organigramma dei dipendenti o, in caso di cooperative, dei soci lavoratori:** l'impresa portuale deve prevedere nella propria organizzazione, oltre alla figura del datore di lavoro e del responsabile della sicurezza, un numero di dipendenti rapportato al programma operativo, suddiviso per livelli e profili professionali, con indicazione del CCNL di settore applicato. L'impresa dovrà inoltre presentare un elenco dei lavoratori dipendenti con l'indicazione per ciascun nominativo dei dati anagrafici, della data di assunzione, del livello di inquadramento, della mansione a cui esso è adibito nonché del numero di posizione INAIL in riferimento all'attività svolta.

Possono essere prese in considerazione anche istanze in cui la società si impegna, prima dell'inizio dell'attività, ad integrare, anche con un programma d'assunzione pluriennale, il numero di dipendenti necessari allo svolgimento delle operazioni.

### **Dichiarazioni:**

L'Impresa deve dichiarare che, una volta ottenuta l'autorizzazione:

1. non impiegherà per lo svolgimento delle operazioni oggetto dell'autorizzazione personale diverso da quello di cui all'elenco presentato, nei cui confronti si impegna ad applicare il CCNL di settore, fatta salva la possibilità di impiegare lavoratori portuali di cui all'art. 17 della Legge e, per i terminalisti, la facoltà di appaltare segmenti del ciclo operativo ad altre imprese autorizzate ex art. 16 della legge n. 84/1994;
2. osserverà tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, nonché le ordinanze e i regolamenti emanati dall'Autorità di Sistema Portuale relativamente alla fornitura delle operazioni portuali;
3. tutto il personale proprio, che sarà impegnato nella prestazione delle operazioni portuali, è in possesso delle attestazioni professionali inerenti alle mansioni da svolgere, nonché delle conoscenze necessarie concernenti le attività operative in ambito portuale e la sicurezza del lavoro nei porti;

4. si impegnerà a comunicare tassativamente tramite la piattaforma telematica all'Autorità di Sistema Portuale ogni variazione riguardante i dati e le informazioni fornite con la domanda e con la documentazione prodotta, entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi della variazione.
5. rispetterà ogni previsione della Politica Ambientale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale.

Le imprese portuali dovranno assicurare ai lavoratori di nuova assunzione (anche se con contratto a termine e/o di lavoro temporaneo) una formazione adeguata relativamente ai rischi specifici del lavoro con particolare riguardo al tipo di merci manipolate e alla circolazione in ambito portuale.

**Trasparenza:** ai fini della valutazione della massima concorrenza nell'ambito del porto (di cui all'art.16, comma 7, L. 84/1994 ed art. 20 del presente Regolamento) si richiede copia della dichiarazione a valere quale visura camerale storica e una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di rapporti di controllo o di collegamento societario con altre imprese autorizzate ovvero concessionarie, dovendosi intendere, a tal fine, per collegamento e per controllo le nozioni previste dall'art. 2359 C.C. ed essendo rilevante, ai fini del controllo anche l'esistenza di situazioni in cui due imprese autorizzate, o aspiranti tali, siano controllate dalla medesima impresa. Gli elementi di valutazione sopra detti non costituiscono di per sé elemento ostativo al rilascio della autorizzazione richiesta.

## Articolo 6

### - Documentazione -

Fatto salvo il caso dell'autoproduzione disciplinato dal titolo III del presente regolamento, il legale rappresentante dell'impresa interessata ad ottenere l'autorizzazione deve presentare, **entro il 30 novembre**, istanza in carta semplice, riportante tutte le attestazioni e dichiarazioni contenute nei modelli IS16 (rilascio) / RI16 (rinnovo) allegati al presente Regolamento nonché i documenti di cui al precedente articolo. All'istanza, contenente le dichiarazioni e le attestazioni riportate nei modelli suddetti, dev'essere allegata copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi del DPR 445/2000.

## Articolo 7

### - Procedimento -

Il procedimento istruttorio, avviato dalla AdSP a seguito della documentazione presentata dal richiedente per lo svolgimento di operazioni/servizi portuali, si chiude con l'emanazione di un provvedimento espresso **entro 30 giorni** dalla presentazione della domanda, salvo ulteriori esigenze istruttorie.

Per le autorizzazioni da rilasciarsi contestualmente alla concessione di cui all'art. 18 L. 84/94 il termine previsto è quello relativo alla concessione.

In caso di richiesta di integrazione documentale, da parte dell'AdSP, o anche per l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese, il termine rimane sospeso sino alla trasmissione della documentazione richiesta.

Il Presidente delibera, sentito il Comitato di Gestione e la competente Commissione Consultiva Locale, in ordine al rilascio delle autorizzazioni ex art.16 l.n.84/94, di durata inferiore o pari a quattro anni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 8 comma 3 lett. n) e 9 comma 5 lett.f) della L. 84/94. Il Comitato di Gestione, su proposta del Presidente, delibera in ordine al rilascio delle autorizzazioni ex art. 16 della L.n.84/94 di durata superiore ai quattro anni, ai sensi dell'art. 9 comma 5, lett. g), della L. .84/94.

In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'impresa è invitata, con apposita comunicazione, a versare il canone nella misura determinata dall'AdSP, in base ai criteri di cui al successivo articolo 12, nonché al deposito della cauzione ed alla produzione della polizza RCT-RCO, prima dell'effettiva emanazione dell'atto autorizzativo.

In seguito all'emanazione dell'autorizzazione l'AdSP provvede ad iscrivere l'impresa nell'apposito registro previsto dall'articolo 2 del D.M. n. 585/1995, formato da due sezioni distinte per i porti di La Spezia e Marina di Carrara.

## Articolo 8

### - Durata -

L'autorizzazione ha efficacia annuale, a meno che non sia richiesto un periodo più lungo in relazione al programma operativo da attuare od alla concessione rilasciata ai sensi dell'art. 18 L. 84/94 ess.mm.ii.

L'AdSP può ridurre la durata dell'autorizzazione qualora riscontri un divario tra la durata dell'autorizzazione richiesta ed il programma operativo presentato.

Nel caso di impresa che abbia presentato anche istanza di concessione di aree e banchine ai sensi dell'articolo 18 della legge, l'autorizzazione ha durata pari a quella richiesta per la concessione. Il rilascio dell'autorizzazione sarà contestuale a quello della concessione. L'eventuale revoca o decadenza dell'autorizzazione determinerà la contestuale revoca o decadenza della concessione.

## Articolo 9

### - Procedure di rinnovo -

L'impresa è tenuta, anche ai fini del rinnovo, a presentare istanza nei termini e secondo le modalità indicate dall'articolo 6 del presente regolamento.

Nelle more del procedimento di rinnovo, l'autorizzazione si intende prorogata, alle stesse condizioni, sino al rinnovo ovvero al provvedimento di diniego.

## Articolo 10

### - Determinazione del numero massimo di autorizzazioni -

**Entro il 1° novembre di ogni anno**, sentita la Commissione Consultiva di entrambi i porti ai sensi dell'art. 16 comma 7 legge 84/94 e ss.mm.ii., l'AdSP, assicurando la compatibilità tra il massimo della concorrenza nell'ambito dello scalo col massimo sviluppo possibile dei traffici, determina il

numero massimo delle autorizzazioni per operazioni e servizi portuali da rilasciarsi per l'anno successivo rispettivamente per il porto di La Spezia e per quello di Marina di Carrara.

## Articolo 11

### - Graduatoria delle istanze -

In applicazione dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciarsi deve essere determinato prima della data di scadenza per la presentazione delle domande e reso conoscibile ai soggetti interessati.

Qualora il numero delle istanze dirette ad ottenere il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione ecceda il numero massimo stabilito, l'AdSP in applicazione dei principi di trasparenza, equità e non discriminazione, sentite le Commissioni Consultive locali, darà priorità alle imprese che dimostrino di assicurare un incremento ed una qualificazione dei traffici con riferimento sia ai programmi operativi presentati che agli investimenti programmati; a parità di condizioni, la priorità verrà data seguendo i seguenti criteri:

1. incremento occupazionale;
2. qualificazione dei traffici;
3. tariffe

per ognuno dei tre criteri verrà assegnato un punteggio da 0 a 10 secondo le seguenti modalità:

1. All'Impresa che assicura il maggior incremento occupazionale verrà attribuito il punteggio massimo, alle altre imprese verrà attribuito un punteggio proporzionale;
2. Per l'attribuzione del punteggio relativo alla qualificazione dei traffici sarà assegnato il punteggio più elevato all'impresa in possesso di idonei contratti o di documenti che impegnino la controparte ad utilizzare l'impresa richiedente per l'espletamento delle operazioni portuali, alle altre imprese verrà attribuito un punteggio proporzionale;
3. All'impresa che offrirà di applicare le tariffe più basse verrà attribuito il punteggio maggiore. Alle altre imprese verranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali in relazione alle tariffe presentate.

In ipotesi di domande di nuove autorizzazioni ex art. 16 L. 84/94 e ss.mm.ii. connesse a richieste di nuove concessioni ex art. 18 Legge Portuale, i criteri da utilizzare saranno quelli in conformità ai parametri di seguito indicati, individuati, da ultimo, dalla circolare MIT n. 3087 del 5 febbraio 2018 e dalla Delibera ART n. 57/2018:

- a) natura e rilevanza degli investimenti infrastrutturali e sovrastrutturali quali impianti, attrezzature, tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela dell'ambiente e della sicurezza, sia in termini di safety che di security, compresa la valutazione del finanziamento pubblico/ privato utilizzato;
- b) obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica portuale e retro portuale e della modalità ferroviaria;

- c) piano occupazionale, comprendente anche le indicazioni sull'utilizzo della manodopera temporanea;
- d) capacità di assicurare una adeguata continuità operativa del porto;
- e) sostenibilità e impatto ambientale del progetto industriale proposto, livello di innovazione tecnologica e partenariato industriale con università e centri di ricerca contenuti nel programma di attività;
- f) i tempi di realizzazione degli investimenti, la capacità di fornire un ciclo completo di operazioni.

L'AdSP provvede con atto motivato a pubblicare la relativa graduatoria all'Albo sul sito istituzionale dell'Autorità, assicurandone la piena e tempestiva conoscenza per gli effetti di cui al decreto n. 585/95.

## Articolo 12

### - Canone e cauzione -

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al preventivo versamento del canone annuo nonché alla prestazione di una garanzia mediante versamento di una cauzione in numerario o titoli di Stato, ovvero mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da primaria banca o compagnia assicurativa autorizzata dall'IVASS, per gli importi indicati nella comunicazione di chiusura di cui all'articolo 7 del presente Regolamento.

Per le imprese autorizzate ad esercitare operazioni portuali, con autorizzazione in corso o per autorizzazioni di cui si chiede il rinnovo, la cauzione è determinata in misura pari al canone dell'anno precedente. Per i nuovi rilasci la cauzione è determinata in misura pari al canone calcolato in base al programma operativo presentato.


Per il primo anno, il canone connesso a elementi variabili, come, ad esempio, il fatturato e la tipologia di merci, da versare preventivamente al rilascio dell'autorizzazione, verrà calcolato provvisoriamente in base al programma operativo presentato. Negli altri casi il canone provvisorio sarà determinato nella misura minima.

Per i rinnovi o per gli anni successivi al primo il canone annuale è calcolato provvisoriamente in misura pari a quello definitivo dell'anno precedente, qualora sia noto, altrimenti in misura pari a quello provvisorio.

Il canone definitivo verrà calcolato al termine dell'anno di riferimento in base ai dati effettivi, necessari per il calcolo, che dovranno essere forniti dall'impresa autorizzata entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Il versamento del saldo tra il canone definitivo ed il canone provvisorio verrà richiesto dall'AdSP entro il successivo mese di aprile.

**Fatti salvi i canoni derivanti da accordi sostitutivi contenuti all'interno degli atti concessori di cui all'art. 18 della Legge 84/94 e ss.mm.ii., il canone è determinato in conformità al prospetto seguente:**

- Imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali:



### 1. Imprese operanti nel settore merci varie:

- fatturato fino a € 500.000,00: € 3.600,00;
- fatturato oltre € 500.000,00 e fino a € 2.500.000,00: € 3.600,00 + 0,1% del fatturato eccedente € 500.000,00;
- fatturato oltre € 2.500.000,00: idem come sopra + 0,08% del fatturato eccedente € 2.500.000,00 con tetto massimo di € 41.000,00;

### 2. Imprese operanti nel settore containers:

- € 3.600,00 + € 600,00 ogni 10.000 TEU con tetto massimo di € 41.000,00.

### 3. Imprese operanti nel settore del carbone:

Il fatturato è determinato in via forfetaria in ragione di € 9,00 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata.

In aggiunta ai predetti canoni per le operazioni rese alle **merci pericolose** in colli verrà applicato un canone aggiuntivo pari a € 1,00/tonn mentre per le merci pericolose in contenitori verrà applicato un canone aggiuntivo pari a € 10,00/contenitore. Il canone aggiuntivo non potrà comunque essere superiore a quelli determinati in base ai punti 1 e 2.

## Articolo 13

### - Esercizio delle operazioni portuali in aree in concessione -

L'impresa concessionaria deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione.

La suddetta impresa ha l'obbligo di rispettare, nello svolgimento del ciclo delle operazioni portuali, il programma operativo presentato che verrà annualmente verificato dall'AdSP.

Le imprese concessionarie, fermo restando il rispetto degli obblighi assunti in base all'art. 18 della legge 84/94, in sede di rilascio della concessione, possono avvalersi di altre imprese autorizzate, ex art. 16 L. 84/94, per l'espletamento di alcune attività rientranti nel proprio ciclo operativo, previa autorizzazione dell'AdSP rilasciata in conformità all'art. 18, comma 7, della L. 84/94.

Le imprese concessionarie sono comunque obbligate ad espletare direttamente le operazioni rientranti nel proprio ciclo operativo in misura prevalente rispetto all'attività appaltata.

Tale affidamento può avvenire alle seguenti condizioni:

- a) l'oggetto dell'appalto deve scaturire da un rapporto contrattuale di durata non inferiore ad 1 (uno) anno, fatta salva la facoltà di recesso in caso di inadempienza



dell'impresa autorizzata. In ogni caso, le motivazioni di recesso devono, preventivamente, essere comunicate a questa AdSP ai fini della regolarità dell'appalto; si può derogare alla durata minima di un anno nel caso di appalto riferito a traffici stagionali o ad uno specifico contratto di trasporto;

- b) il soggetto al quale viene affidato l'appalto assume in proprio la responsabilità di gestione d'impresa con proprio personale e deve avere in proprietà, in leasing o in locazione i macchinari o mezzi meccanici necessari per lo svolgimento delle operazioni appaltate;
- c) le modalità di svolgimento delle attività devono essere oggetto di apposito documento di sicurezza, comprendente le indicazioni di mezzi e tecnologie utilizzate, così come devono essere valutati i rischi da interferenze attraverso la redazione del DUVRI.

In ogni caso, fermo restando quanto previsto dalla regolamentazione relativa alla disciplina della fornitura di lavoro temporaneo da parte dell'impresa autorizzata ai sensi dell'art. 17 L.n.84/94, le imprese portuali concessionarie e le imprese portuali devono avvalersi per l'espletamento della propria attività di personale proprio come riportato nei registri.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione si terrà conto della durata del periodo contrattuale, della complessità dell'organizzazione dell'attività appaltata e della stima del numero di lavoratori effettivamente impiegati ed i mezzi utilizzati.

Le imprese portuali concessionarie possono avvalersi di imprese autorizzate ad espletare servizi portuali.

L'inosservanza delle suindicate previsioni, con particolare riferimento al divieto di appalto di manodopera e violazione dell'art. 17 L.n.84/94, determina, previo procedimento adottato ai sensi della Legge 241/90, la revoca dell'autorizzazione.

Le imprese autorizzate che operano presso imprese concessionarie sprovviste dell'autorizzazione di cui all'art. 18, comma 7, della legge possono essere sottoposte a revoca dell'autorizzazione.

Nel merito dei rapporti tra imprese concessionarie, imprese autorizzate e vettori marittimi relativamente ai profili della sicurezza del lavoro si precisa che ferma l'applicazione delle rilevanti disposizioni del D. Lgs. n. 272/1999 e, in quanto applicabile, del D. Lgs. n. 81/2008, le imprese concessionarie trasmettono alle imprese autorizzate le informazioni relative ai rischi specifici dell'attività da svolgersi all'interno delle aree in concessione incluse quelle da svolgersi a bordo delle navi. Al riguardo, l'impresa concessionaria è tenuta a richiedere al comando nave l'esistenza di profili di rischio specifico che possano rilevare ai fini del rispetto delle norme di sicurezza del lavoro delle imprese operanti nella concessione.

Le imprese concessionarie sono tenute a vigilare affinché, nell'esecuzione delle attività da essa affidate alle imprese autorizzate, vengano osservate le prescrizioni di legge, di Regolamento e dell'atto concessorio in materia di igiene e sicurezza del lavoro e tutela ambientale.

## Articolo 14

### - Responsabilità -

L'impresa autorizzata all'esercizio delle operazioni portuali è direttamente responsabile verso l'AdSP dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone ed alle cose nell'esercizio dell'autorizzazione.

Quando l'attività è resa a favore delle imprese concessionarie, ai sensi dell'articolo 18 comma 7, della legge n. 84 del 1994, queste ultime restano le uniche responsabili nei confronti dell'AdSP per quanto riguarda l'assolvimento degli obblighi assunti in sede di concessione.

L'AdSP è manlevata in maniera assoluta da qualsiasi azione, molestia o condanna che potesse derivare nell'esercizio delle operazioni e servizi portuali.

## Articolo 15

### - Ulteriori obblighi delle imprese autorizzate -

1. Le imprese autorizzate sono tenute a svolgere la propria attività con personale proprio e mezzi in disponibilità, fatta salva la facoltà di ricorrere alla fornitura di lavoro temporaneo secondo quanto previsto dall'articolo 17 della Legge n. 84 del 1994 e dalla specifica normativa in materia.
2. Le imprese autorizzate sono tenute ad assicurare la pulizia delle aree interessate dai residui del ciclo delle operazioni e dei servizi portuali;
3. Le imprese autorizzate sono tenute ad effettuare le riparazioni per i danni causati dall'attività dell'impresa, previa specifica autorizzazione dell'AdSP circa le modalità ed i termini di realizzazione dell'intervento.
4. Le imprese autorizzate sono tenute a comunicare ogni anno, **entro il mese di marzo** dell'anno successivo, i seguenti dati riepilogativi:
  - investimenti effettuati e motivazione degli eventuali scostamenti dalle previsioni del programma operativo;
  - volume complessivo e tipologia delle merci movimentate;
  - fatturato conseguito.

## Articolo 16

### - Sospensione e revoca dell'autorizzazione -

Il rilascio ed il mantenimento dell'autorizzazione sono subordinati, oltre che al rispetto della normativa prevista in materia di disciplina del lavoro, al rispetto delle disposizioni di legge, del presente Regolamento e delle condizioni previste dall'atto autorizzativo.

L'inosservanza del presente Regolamento e/o la mancata sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e/o l'inosservanza delle prescrizioni riguardanti l'esercizio delle attività di impresa, è sanzionata, a seconda della gravità delle circostanze, sentita la Commissione Consultiva Locale competente per territorio e previa diffida, con la sospensione o la revoca della autorizzazione, senza diritto ad indennizzo.

Salvo il disposto dell'articolo 7 del D.M. 585 del 1995, si procede a revoca, previa diffida ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di memorie e/o documenti, in caso di:

- a) mancato pagamento del canone o mancato versamento della cauzione o sua mancata ricostituzione entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell'AdSP;
- b) inosservanza delle disposizioni relative al lavoro temporaneo portuale;
- c) perdita da parte degli amministratori dell'impresa dell'idoneità personale o professionale per essere incorsi in procedimenti penali o concorsuali o essere sottoposti a misure di sicurezza di cui alle disposizioni antimafia;
- d) riduzione della capacità tecnica accertata all'atto del rilascio dell'autorizzazione in maniera tale da pregiudicare lo svolgimento dell'attività indicata nel programma operativo;
- e) mancato rispetto delle norme tributarie e/o di quelle previste dalla normativa in materia previdenziale ed assistenziale e/o di quelle relative al contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per il personale dei porti;
- f) applicazione di tariffe superiori a quelle comunicate all'AdSP;
- g) violazione delle norme relative all'igiene ed alla sicurezza del lavoro;
- h) mancato adempimento alle richieste dell'AdSP per l'ottemperanza a disposizioni del regolamento o dell'autorizzazione.;
- i) mancato rispetto del programma operativo.

L'Autorità di Sistema Portuale ha facoltà di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza dei servizi offerti, richiedendo, a tal fine, alle imprese ogni necessario elemento ed effettuando ispezioni e sopralluoghi anche durante lo svolgimento dell'attività.

### **Articolo 17**

#### **- Accesso al porto -**

Al fine di ottenere l'autorizzazione di accesso al porto di La Spezia o di Marina di Carrara del personale dipendente, le imprese dovranno comunicare all'AdSP l'elenco del suddetto personale, cui sarà rilasciata apposita tessera di riconoscimento, ai sensi e con le modalità previste dall'apposita ordinanza dell'AdSP, relativa alla regolamentazione dell'accesso delle persone e dei mezzi in ambito portuale.

## **TITOLO II**

### **Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di servizi portuali**

#### **Articolo 18**

#### **- Individuazione e determinazione dei servizi portuali -**

Per conseguire l'autorizzazione all'esercizio di servizi portuali le imprese devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4<sup>6</sup>, comma 2, del DM 132/2001.

---

<sup>6</sup> Cfr: "L'autorità competente determina, parametrando al livello ed alla qualità dei traffici portuali, i requisiti di carattere tecnico e organizzativo necessari allo svolgimento dei servizi portuali. Di tali requisiti deve essere data

Sono servizi portuali le attività imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, come individuato all'art. 2 del presente Regolamento, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento, anche in autoproduzione, delle operazioni portuali, di cui all'art. 16 della legge 84/1994.

I servizi portuali sono funzionali al proficuo svolgimento del ciclo delle operazioni portuali, si concretizzano in attività produttive ed imprenditoriali in cui si recepisce la particolare competenza tecnica del fornitore di servizi, rappresentata anche dalla disponibilità di attrezzature e/o specificatamente dedicati alla fornitura del servizio, e debbono contribuire a migliorare, in termini di produttività, celerità e snellezza, il passaggio del carico o di parte di esso da una nave all'altra o ad altra modalità di trasporto o viceversa, ovvero debbono risultare necessari per eliminare i residui o le conseguenze indesiderate delle attività del ciclo.

L'AdSP del Mar Ligure Orientale, sulla base delle esigenze operative di ciascun ambito portuale di sua competenza, ha individuato, sentite le Commissioni Consultive di riferimento, i seguenti servizi portuali:

1. Pesatura;
2. Smarcatura, conteggio e cernita della merce;
3. Pulizia merci e ricondizionamento colli;
4. Rizzaggio e derizzaggio su vettori terrestri e ferroviari nei terminali marittimi;
5. Trasporto merci da e per aree interne al porto;
6. Nolo a caldo di mezzi meccanici di sollevamento e traslazione;
7. Riempimento e svuotamento contenitori.

L'autorizzazione è rilasciata per un periodo minimo di un anno e, su richiesta motivata, per un periodo massimo di quattro anni, ferma restando la possibilità di rinuncia o decadenza.


Le autorizzazioni, previa richiesta antecedente la scadenza, sono confermate nelle more della verifica del mantenimento dei requisiti.

I servizi individuati al precedente articolo sono caratterizzati dai seguenti contenuti:

1. **Pesatura merce:** Misurazione o verifica del peso effettivo delle merci in entrata ed uscita dal porto.  
Servizio svolto con l'ausilio di pese adeguate da personale in possesso della speciale attestazione rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria Agricoltura ed Artigianato.
2. **Smarcatura conteggio e cernita merce:** Registrazione delle merci movimentate in ambito portuale.

---

pubblicità preventivamente alla data di scadenza per la presentazione delle domande, mediante affissione all'albo dell'autorità competente".



- Servizio svolto mediante l'individuazione del quantitativo e della tipologia della merce movimentata. Individuazione della merce da imbarcare o consegnare al ricevitore.  
Predisposizioni di distinte di imbarco, sbarco e deposito e predisposizione dei documenti relativi alla consegna della merce per le operazioni successive.
- Pulizia merci e ricondizionamento colli:** Attività diretta a migliorare la condizione della merce prima della consegna mediante pulizia con vari metodi o mediante applicazione di sostanze protettive o dispositivi specificamente richiesti.  
Attività di rinforzo, rifacimento, rinsaldamento degli imballaggi delle merci.
  - Rizzaggio e derizzaggio su vettori terrestri e ferroviari nei terminal marittimi:** Attività di fissaggio/sblocco del carico su vettori terrestri e ferroviari mediante rizze, tornichetti, spessori, tacchi, blocchi ecc.
  - Trasporto merci da e per aree interne al porto:** Attività di trasporto merci tra differenti aree ubicate in ambito portuale.
  - Nolo a caldo di mezzi meccanici:** Attività di noleggio di mezzi meccanici con relativo conduttore a favore di imprese portuali ex art. 16 o 18 della Legge 84/94.
  - Riempimento e svuotamento contenitori e/o attività specialistica di riparazione contenitori:** Attività di raggruppamento delle merci ed inserimento nei contenitori per destinazioni omogenee. Svuotamento di contenitori e distribuzione delle merci agli aventi diritto. Riparazione e manutenzione contenitori.

## Articolo 19

### - Termini e modalità di presentazione delle istanze -

Tutti coloro che intendono svolgere i servizi portuali nei porti di La Spezia e Marina di Carrara devono presentare l'apposita istanza per essere autorizzati dall'Autorità di Sistema Portuale, sia in fase di primo rilascio che di rinnovo, per la modalità, i termini e la presentazione della documentazione occorrente si rimanda agli artt. 4, 5 e 6 del presente regolamento.

Nella relazione sulla capacità tecnica ed organizzativa dell'impresa dovranno essere indicate le imprese portuali committenti, il/i servizi oggetto del contratto e la loro durata, oltre che i lavoratori e i mezzi utilizzati.

Inoltre, l'impresa deve dichiarare che, una volta ottenuta l'autorizzazione:

- non impiegherà per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'autorizzazione, personale diverso da quello da cui all'elenco presentato, nei cui confronti si impegna ad applicare il CCNL di settore, fatta salva la possibilità di impiegare lavoratori portuali di cui l'art. 17 della Legge;
- osserverà tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, nonché le ordinanze e i regolamenti emanati dall'Autorità di Sistema Portuale relativamente alla fornitura dei servizi portuali;
- tutto il personale proprio che sarà impegnato nella prestazione dei servizi portuali è in possesso delle abilitazioni professionali inerenti alle mansioni da svolgere, nonché delle conoscenze necessarie concernenti le attività operative in ambito portuale e la sicurezza del lavoro nei porti.

## Articolo 20

### - Rilascio delle autorizzazioni -

L'Autorità di Sistema Portuale, verificata la regolarità della documentazione prodotta, tenuto conto della rispondenza dell'organizzazione del richiedente all'attività che intende svolgere, considerati gli impegni assunti dallo stesso in ordine al rispetto della normativa, valutato il possesso della capacità tecnica ed organizzativa adeguata ai servizi offerti, accertata l'inesistenza di condizioni ostative al rilascio del titolo autorizzativo, **nel termine di 90 giorni** dalla ricezione di tutta la documentazione richiesta, rilascia – nel rispetto delle disposizioni degli artt. 8 e 15 della Legge - l'autorizzazione per i servizi richiesti o per alcuni di essi. L'eventuale mancata autorizzazione deve essere adeguatamente motivata.

A seguito del rilascio dell'autorizzazione, l'impresa è iscritta nell'apposito registro tenuto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Ligure Orientale formato da due sezioni distinte per i porti di La Spezia e Marina di Carrara.

## Articolo 21

### - Canoni e cauzioni -

Per le imprese autorizzate ad esercitare servizi portuali il canone annuo è determinato in ragione dell'1% del fatturato conseguito nell'anno considerato con un tetto massimo complessivo di € 18.200,00 un minimo di € 2.600,00 per ogni servizio autorizzato.

Per autorizzazioni rilasciate alla stessa impresa per un numero di servizi pari o superiore a quattro, il canone minimo è fissato in € 10.400,00.

Per le imprese autorizzate ad esercitare servizi portuali con autorizzazione in corso o per autorizzazioni di cui si chiede il rinnovo, la cauzione sarà determinata in misura pari al canone determinato per l'anno precedente. Per i nuovi rilasci la cauzione è fissata in misura pari al canone minimo.

## Articolo 22

### - Sospensione e revoca dell'autorizzazione -

La sospensione o la revoca dell'autorizzazione è prevista per il mancato rispetto degli obblighi previsti all'art. 3 del D.M. 132/2001. Prima di dichiarare la revoca l'Autorità di Sistema Portuale, nel comunicare all'interessato l'avvio del procedimento, assegna un termine di n. 15 giorni per la presentazione di eventuali deduzioni. L'autorizzazione può essere sospesa temporaneamente nei casi

previsti nel secondo comma del presente articolo, in attesa degli accertamenti istruttori e della conclusione dei procedimenti attivati.

L'Autorità di Sistema Portuale ha la facoltà di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza dei servizi offerti, richiedendo, a tal fine, alle imprese ogni necessario elemento ed effettuando ispezioni e sopralluoghi anche durante lo svolgimento dell'attività.

### TITOLO III

#### Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali in autoproduzione

##### Articolo 23

###### - Rilascio dell'autorizzazione -

L'autorizzazione all'esercizio dell'autoproduzione di operazioni e servizi portuali viene rilasciata dall'AdSP ai soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 585/95<sup>7</sup> e degli artt. 3 e 4 del D.M. 132/2001<sup>8</sup>.

La nave è autorizzata a svolgere le operazioni in regime di autoproduzione, qualora non sia possibile soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali né mediante le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 dell'art. 16 L.84/94 e ss.mm.ii. né tramite il ricorso all'impresa o all'agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'art. 17 L. 84/94 e ss.mm.ii.<sup>9</sup>.

Al momento della presentazione dell'istanza da parte di uno dei soggetti di cui sopra sarà cura dell'AdSP informare preventivamente gli RLSS al fine che possano verificare il rispetto delle procedure, in ossequio ai rimandi di legge, inerenti gli aspetti attinenti alla sicurezza delle operazioni poste in essere.

Il Presidente dell'AdSP darà comunicazione del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo alla Commissione Consultiva locale ed al Comitato di Gestione nella prima seduta utile anche se successiva al rilascio dell'autorizzazione.

---

<sup>7</sup> Art. 8 D.M. 585/95 cfr: "L'Autorità Portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento l'organizzazione portuale e nei restanti porti il capo del circondario, può rilasciare al vettore marittimo o impresa di navigazione o al noleggiatore, o per essi ad un loro rappresentante che dovrà spenderne il nome, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui all'art. 1, in occasione dell'arrivo o partenza navi, dotate di mezzi meccanici e di personale alle dirette dipendenze di tali soggetti autorizzati, adeguato alle operazioni da svolgere ed inserito nella tabella di armamento ovvero nell'organico della loro struttura operativa in ambito portuale".

<sup>8</sup> Artt. 3 e 4 del D.M. 132/2001 cfr: "L'autorizzazione all'esercizio di servizi portuali è rilasciata, anche nel caso di autoproduzione, dall'autorità competente per uno o più servizi portuali da indicarsi nella stessa autorizzazione".  
"L'autorità competente determina, parametrando al livello ed alla qualità dei traffici portuali, i requisiti di carattere tecnico e organizzativo necessari allo svolgimento dei servizi portuali. Di tali requisiti deve essere data pubblicità preventivamente alla data di scadenza per la presentazione delle domande, mediante affissione all'albo dell'autorità competente".

<sup>9</sup> Art. 16 comma 4-bis L. 84/94 "comma inserito con D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77".

## Articolo 24

### - Documentazione -

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni portuali in autoproduzione, i soggetti legittimati sono tenuti a presentare istanza all'AdSP, almeno 15 giorni prima del previsto arrivo della nave allegando, la seguente documentazione:

- Tabella di armamento della nave, rilasciata dall'Autorità competente, e ruolo dell'equipaggio dal quale risulti il numero, la composizione, le qualifiche e le mansioni dei singoli membri con indicazione del personale addetto alle operazioni che dovrà risultare aggiuntivo rispetto all'organico della tabella di sicurezza e di esercizio della nave e dedicato esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni, ovvero resoconto dell'organico della loro struttura operativa in ambito portuale;
- Registro dei mezzi di carico e scarico che dovranno risultare **adeguati** all'operazione da svolgere;
- Relazione tecnica relativa alle operazioni portuali da espletare, ai singoli membri dell'equipaggio da impiegare, alle misure di sicurezza da adottare, al tempo massimo necessario all'espletamento delle operazioni portuali;
- Polizza assicurativa che dovrà essere prestata da compagnia assicurativa autorizzata dall'IVASS o avente sede in ambito UE, per un massimale minimo di € 2.600.000,00, oppure di adeguata copertura P&I in relazione ai rischi derivanti dall'esercizio delle operazioni in autoproduzione. La documentazione dovrà comunque attestare la piena sussistenza della copertura assicurativa.

In caso di istanza per un programma di più arrivi e partenze, purché compreso in un arco temporale non eccedente l'anno, la documentazione prodotta dovrà riguardare l'intero ciclo programmato.

## Articolo 25

### - Obblighi e Responsabilità -

Ferma l'applicazione delle norme di legge e di regolamento, l'esercizio delle attività da parte del richiedente è subordinato inoltre al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- I mezzi da impiegarsi nelle operazioni in autoproduzione devono essere iscritti negli appositi registri dei mezzi meccanici di bordo o nell'inventario della nave e devono essere idonei allo svolgimento delle operazioni da espletare, pienamente efficienti ed in regola con le disposizioni vigenti in materia, incluse quelle relative agli accertamenti periodici cui gli stessi mezzi devono essere sottoposti.

- Il personale impiegato nell'esercizio delle operazioni portuali deve essere inserito nell'organico della nave o nell'organico della struttura, operante in ambito portuale, del soggetto autorizzato. Il personale previsto nella tabella di armamento deve essere dedicato ed adeguato, per numero e



qualifiche, alle operazioni da svolgere e composto da un numero di elementi sufficienti per espletare le operazioni portuali in massima sicurezza.

- L'attività dovrà essere svolta in conformità al piano di sicurezza.

- I soggetti autorizzati sono gli unici responsabili dello svolgimento delle operazioni portuali anche riguardo a qualunque danno arrecato a persone o cose nonché del ripristino, al termine delle operazioni, dello stato delle banchine e degli spazi operativi che potranno essere occupati per la sola durata delle operazioni portuali previste dall'autorizzazione.

L'ADSP è manlevata da qualsiasi azione, molestia o condanna che possa derivare all'impresa dall'uso dell'autorizzazione.

## Articolo 26

### - Canone e cauzione -

Il rilascio dell'autorizzazione a favore dei soggetti interessati è subordinato al pagamento del canone nonché al versamento della cauzione.

Per le imprese da autorizzare in regime di self handling:

- la cauzione è determinata in ragione di € 600,00 per ogni giorno di attività prevista nella istanza di autorizzazione;
- il canone è determinato in € 600,00 per ogni giorno solare di attività o frazione di esso.

Accertato il corretto svolgimento delle operazioni portuali in conformità all'autorizzazione rilasciata, l'AdSP provvede allo svincolo della cauzione. Ove dagli accertamenti dovesse risultare che l'importo da corrisondersi a titolo di canone sia superiore a quello già versato, la cauzione sarà svincolata dopo il versamento del canone integrativo.

In caso di programma per più arrivi e partenze, nell'arco di un anno, il canone e la cauzione dovranno essere commisurati al complessivo programma.

L'autorizzazione si intende valida sino alla scadenza indicata. E' inibito l'esercizio di qualsiasi operazione oltre tale termine.

## Articolo 27

### - Sospensione o revoca -

La sospensione o la revoca dell'autorizzazione è prevista per il mancato rispetto degli obblighi sanciti dal presente regolamento oltre che per l'inosservanza delle norme in materia di lavoro e sicurezza.

Ove l'autorizzazione sia stata revocata ai termini del presente articolo il soggetto interessato non potrà richiedere nuove autorizzazioni per autoproduzione nei successivi 12 (dodici) mesi dalla revoca.

## Articolo 28

### - Utilizzo di Spazi Operativi -

Le operazioni portuali sono consentite in rada o su banchine pubbliche, qualora esistenti e disponibili, o su banchine in concessione.

Qualora le operazioni debbano essere eseguite con nave su banchina in concessione, l'espletamento delle stesse sono subordinate alle specifiche previsioni contenute nell'atto di concessione rilasciato a favore dell'impresa concessionaria ovvero qualora quest'ultima abbia prestato specifico e preventivo nulla osta, compatibilmente con le esigenze organizzative della stessa.

Nel caso di richiesta di autorizzazione ad espletare le operazioni portuali su banchina in concessione, l'impresa concessionaria dovrà far pervenire il proprio nulla osta entro 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta dell'AdSP.

## Articolo 29

### - Comunicazioni successive -

Entro 24 ore dalla partenza di ogni nave operata in autoproduzione i soggetti autorizzati sono tenuti a consegnare all'AdSP una nota di riepilogo delle attività espletate contenente i seguenti dati:

- Nominativo della nave;
- Data e ora dell'inizio e della fine delle operazioni portuali;
- Tipo delle operazioni svolte;
- Quantità e tipologia della merce movimentata

## TITOLO IV

### Disciplina del lavoro temporaneo portuale<sup>10</sup>

## Articolo 30

### - Organico dell'impresa fornitrice di cui all'art. 17, comma 2, della L. 84/94 -

L'impresa fornitrice di manodopera temporanea deve mantenere un organico determinato, in base alle esigenze delle imprese utilizzatrici, con atto del Presidente, sentita la Commissione Consultiva

---

<sup>10</sup> Il soggetto autorizzato fino al 15/5/2024 alla fornitura di lavoro portuale temporaneo, ai sensi dell'art. 17 comma 2 della L.84/94 e ss.mm.ii., è la Società Co.Se.Port. che opera limitatamente al porto di Marina di Carrara.

Locale, il Comitato di Gestione ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Nel determinare l'organico dell'impresa fornitrice si terrà conto dei seguenti elementi di valutazione:

- numero medio di giornate di avviamento al lavoro dei lavoratori temporanei portuali registrato nell'ultimo anno;
- qualifiche professionali maggiormente richieste;
- andamento del traffico e previsioni di sviluppo.
- 

Qualora nel corso dell'anno il numero di cui sopra si riduca per licenziamenti, dimissioni, pensionamenti, etc. l'eventuale assunzione di nuovo personale, per il reintegro dell'organico, è soggetta alla preventiva autorizzazione del Presidente dell'AdSP sentita la Commissione Consultiva Locale, il Comitato di Gestione ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che procederà a verificare l'attualità della consistenza qualitativa e quantitativa di cui al comma 1.

### **Articolo 31**

#### **- Avviamento dei lavoratori portuali temporanei -**

L'impresa fornitrice avvia i lavoratori temporanei alle imprese utilizzatrici in base alle richieste di queste ultime.

Le richieste sono soddisfatte rispettando l'ordine di presentazione delle stesse.

L'impresa fornitrice avvia i lavoratori temporanei nel rispetto di uno o più ruoli predisposti in base alla specializzazione dei singoli lavoratori. L'avviamento viene effettuato con criteri di imparzialità e trasparenza per il numero di giornate richieste dalle imprese utilizzatrici.

La richiesta di manodopera temporanea è numerica e può riguardare uno o più turni o una o più navi. Per la richiesta a turni l'impresa utilizzatrice indicherà i giorni ed i turni ai quali si riferisce la richiesta nonché le operazioni o servizi da svolgere. Per la richiesta a nave l'impresa utilizzatrice indica il nome della nave e la data di previsto inizio delle operazioni o servizi portuali e le operazioni o i servizi da espletare. La richiesta a nave comporta l'impiego dei lavoratori avviati per tutta la durata delle operazioni o servizi portuali indicati, da effettuare durante la sosta della nave.

E' ammessa la richiesta nominativa di avviamento al lavoro temporaneo per singoli lavoratori per periodi continuativi di impiego non inferiori a tre mesi.

L'impresa fornitrice non deve concedere ferie o permessi ad un numero eccessivo di lavoratori al fine di garantire la disponibilità di manodopera temporanea sufficiente per la buona operatività portuale.

Il personale che non ha goduto le ferie durante i periodi di picco di lavoro può scegliere un ulteriore periodo. L'impresa fornitrice deve fare in modo che l'organico effettivamente disponibile, salvo specifica autorizzazione dell'AdSP, non scenda in nessun momento al di sotto del 80% di quello totale. Il mancato avviamento della manodopera temporanea richiesta dalle imprese utilizzatrici, causato

dalla mancata osservanza della disposizione di cui sopra, comporta la decadenza dall'autorizzazione dell'impresa fornitrice ed il risarcimento dei danni arrecati alle imprese utilizzatrici richiedenti.

L'impresa fornitrice è tenuta a predisporre prima dell'inizio dell'attività un regolamento che disciplini in dettaglio l'avviamento al lavoro.

### **Articolo 32**

#### **- Sostituzione dei lavoratori portuali temporanei -**

L'impresa fornitrice è tenuta a sostituire i lavoratori avviati al lavoro temporaneo nei casi di malattia, infortunio, permessi ed altre assenze giustificate da esigenze improcrastinabili.

L'impresa utilizzatrice può chiedere la sostituzione del lavoratore temporaneo nei seguenti casi:

- Manifesta incapacità in relazione alle mansioni da svolgere;
- Inosservanza delle norme di legge e regolamentari relative alla sicurezza del lavoro e delle disposizioni contenute nei documenti di sicurezza di cui all'art. 4 del D.Lvo 272/99 e agli artt. 28 e ss. del D.Lvo 81/2008;
- Disturbo o intralcio all'attività lavorativa dell'impresa utilizzatrice;
- Inosservanza delle indicazioni dettate dall'impresa utilizzatrice o fornitrice relative al lavoro da svolgere;
- Inosservanza dell'orario di lavoro.

### **Articolo 33**

#### **- Tariffe relative alla fornitura di lavoro portuale temporaneo -**

Per ogni giornata di avviamento al lavoro di un lavoratore temporaneo l'impresa utilizzatrice è tenuta a corrispondere all'impresa fornitrice una tariffa approvata dal Presidente dell'AdSP sentita la Commissione Consultiva Locale.

Fatte salve le prevalenti norme legislative, gli elementi costitutivi delle tariffe sono:

- a) il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale unico di riferimento;
- b) gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi;
- c) la percentuale spettante all'impresa fornitrice per le proprie spese generali e amministrative.

Il trattamento di cui alla lettera a) è comprensivo di tutti gli istituti contrattuali previsti dal CCNL a favore del lavoratore; quali ad esempio ferie, festività, 13<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> trattamento di fine rapporto ecc..

Detto compenso è invariabile per qualsiasi lavoratore che svolga le medesime funzioni e si ottiene effettuando la media dei trattamenti singoli spettanti ai vari lavoratori del medesimo livello in servizio presso l'impresa fornitrice.

Qualora l'impresa utilizzatrice richieda lavoratori temporanei per un periodo non inferiore a 12 mesi, il compenso spettante a tali lavoratori può essere concordato, in deroga a quanto disposto al comma precedente, tra l'impresa utilizzatrice e l'impresa fornitrice, fermo restando i minimi contrattuali.

### **Articolo 34**

#### Doveri dei lavoratori portuali temporanei

I lavoratori portuali temporanei hanno gli stessi obblighi dei lavoratori dipendenti delle imprese presso le quali sono avviati. Ad essi si applicano le medesime sanzioni disciplinari, se previste, applicabili ai lavoratori dipendenti dell'impresa utilizzatrice presso cui prestano lavoro temporaneo.

Le sanzioni disciplinari ai lavoratori temporanei sono tuttavia irrogate dall'impresa fornitrice previa determinazione di un collegio formato dal Segretario Generale dell'AdSP o suo delegato, da un rappresentante dell'impresa fornitrice e da un rappresentante dell'impresa utilizzatrice presso cui la violazione disciplinare è stata commessa.

I lavoratori temporanei avviati al lavoro ma non utilizzati per cause non dipendenti dall'impresa utilizzatrice sono tenuti a restare a disposizione per due ore dall'inizio del proprio turno per un eventuale impiego. L'inosservanza del suddetto obbligo fa perdere il diritto all'eventuale trattamento economico previsto per le giornate di mancato avviamento e costituisce infrazione disciplinare.

L'impresa autorizzata ai sensi dell'art. 17 è tenuta a predisporre un apposito regolamento relativo ai comportamenti dei lavoratori temporanei costituenti infrazioni disciplinari e relative sanzioni.

### **Articolo 35**

#### - Doveri delle imprese utilizzatrici -

Le imprese utilizzatrici sono tenute ad impiegare i lavoratori temporanei secondo le mansioni previste dalle declaratorie riportate nel Contratto Collettivo di Lavoro Unico Nazionale di riferimento.


### **Articolo 36**

#### - Doveri dell'impresa fornitrice di manodopera temporanea -

L'impresa fornitrice non può avviare lavoratori temporanei in numero e con qualifiche non richieste dalle imprese utilizzatrici.

La suddetta impresa deve presentare all'AdSP ogni mese, entro la prima settimana successiva, un prospetto riepilogativo contenente i seguenti dati:

- numero di lavoratori in forza distinti per qualifica professionale;



- giornate di effettivo avviamento al lavoro per ogni singolo lavoratore;
- giornate di malattia, infortuni, ferie, permessi, assenze ingiustificate ecc. per ogni singolo lavoratore.

L'impresa fornitrice è tenuta ad organizzare corsi di preparazione ed aggiornamento professionale per i lavoratori temporanei con particolare riferimento alle esigenze di formazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'avviamento al lavoro dei lavoratori temporanei non può essere disposto se il lavoratore non è stato formato ed informato sui rischi generici e specifici del lavoro da effettuare.

La formazione ed informazione sui rischi generici spetta alla ditta fornitrice di manodopera temporanea, quella sui rischi specifici spetta alla impresa utilizzatrice.

Specifici accordi possono essere stipulati tra imprese utilizzatrici e impresa fornitrice per la formazione ed informazione sui rischi specifici a cura di quest'ultima.

Tali accordi devono essere trasmessi in copia all'AdSP.

L'impresa fornitrice deve, in via esclusiva, svolgere attività rivolte alla fornitura del lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali.

I lavoratori dell'impresa fornitrice sono iscritti in appositi registri tenuti dall'AdSP ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 84/1994 e art. 11 del D.M. 585/95.

Per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali, l'impresa fornitrice potrà rivolgersi, quale impresa utilizzatrice, ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsti all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 10-9-2003 n. 276, qualora non abbia, anche in presenza di richieste di specifiche professionalità, personale sufficiente.

L'impresa fornitrice è tenuta ad ottemperare a tutte le richieste dell'AdSP finalizzate a rilevamenti statistici ed a particolari studi economici e ricerche di mercato, nonché a fornire i dati e le notizie riguardanti l'organizzazione tecnico-amministrativa dell'impresa medesima, la consistenza e le qualifiche del personale, ecc..

L'impresa fornitrice è tenuta al versamento all'AdSP di un canone annuale di 3.000,00 euro, da corrisponderci entro il mese di gennaio di ciascun anno.

L'impresa fornitrice è comunque sottoposta a vigilanza e controllo da parte dell'AdSP, ai sensi della L. 84/94, che si riserva la facoltà di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza dell'attività svolta.

## **TITOLO V**

### **Disposizioni finali**

#### **Articolo 37**

##### **- Obbligo comunicazione dati -**

1. Le imprese autorizzate all'espletamento delle operazioni portuali conto terzi e conto proprio devono comunicare, tramite il "Portale del Lavoro portuale" all'AdSP con cadenza mensile, entro i primi 3 giorni del mese successivo a quello di riferimento, i seguenti dati:

- a) Tonnellate di merci e numero contenitori movimentati;
- b) Numero di ore lavorate, includendo anche i lavoratori avviati dall'impresa autorizzata ex art. 17 della L. 28-1-1994, n. 84.

2. Le imprese autorizzate all'espletamento dei servizi portuali comunicano i dati di cui al precedente comma, con esclusione del tonnellaggio delle merci movimentate.

3. Le imprese autorizzate sono tenute a comunicare tempestivamente, in via telematica tramite la sezione dedicata del Portale del Lavoro Portuale, i dati relativi ad ogni infortunio sul lavoro subito dai lavoratori, avvenuto nell'area operativa di competenza o durante attività promosse, coordinate o gestite dalle stesse imprese, anche ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Le imprese autorizzate all'espletamento dei servizi portuali devono precisare presso quale impresa portuale siano avvenuti gli infortuni occorsi.

I dati sono necessari all'espletamento, da parte dell'Autorità di Sistema Portuale, delle funzioni di vigilanza e controllo in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi della L. 84/94 e ss.mm.ii. e la mancata comunicazione degli stessi può essere valutata ai fini della revoca o sospensione dell'autorizzazione ad operare in porto.

### **Articolo 38**

#### **- Concorrenza -**

L'impresa è tenuta al rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza, astenendosi da qualsiasi comportamento che abbia l'obiettivo o l'effetto di restringere o falsare la concorrenza nel mercato delle operazioni e dei servizi portuali o nei mercati contigui. L'Autorità di Sistema Portuale verificherà l'applicazione dei CCNL di settore riguardanti i dipendenti/soci delle imprese autorizzate, al fine di evitare forme di concorrenza sleale, segnatamente, per quanto riguarda il costo del lavoro. Ai soci lavoratori di cooperative dev'essere garantito un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile non inferiore a quello fissato dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento, come stabilito dalla vigente disciplina normativa. A tal fine le imprese dovranno depositare presso l'Autorità di Sistema Portuale un estratto dello statuto ovvero un'idonea autocertificazione relativa all'individuazione del C.C.N.L. di riferimento.

### **Articolo 39**

#### **- Tariffe -**

In base a quanto stabilito dall'art. 16 comma 5 della L. 84/94 e ss.mm.ii. e dall'art. 6 comma 1 del D.M. 132/2001 le tariffe inerenti le operazioni ed i servizi portuali devono essere rese pubbliche.

Le tariffe delle operazioni e dei servizi portuali devono consentire alle imprese di garantire ai lavoratori ed ai soci lavoratori di cooperative un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile, non inferiore a quello fissato dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento, come disciplinato dalla Legge n. 142/2001 e ss.mm.ii.

#### **Articolo 40**

##### **- Formazione obbligatoria -**

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale si impegna a fornire, in occasione dell'assunzione, ad ogni lavoratore delle imprese portuali e del soggetto ex art. 17 L.84/94 e ss.mm.ii. un'adeguata formazione sul tema della sicurezza sul lavoro in modo da trasmettere una visione di "sistema" nonché conoscenze aggiuntive rispetto a quelle acquisite nell'ambito della formazione di base obbligatoria realizzata all'interno dell'impresa di appartenenza.

La formazione sarà strutturata in 8 ore di formazione d'aula, con previsione di possibili sopralluoghi o di filmati relativi alle realtà portuali della Spezia e di Marina di Carrara.

La formazione d'ingresso non sostituisce quella prevista dalla legislazione vigente.

Ogni impresa e il soggetto ex art. 17 predispongono annualmente propri piani di formazione professionale finalizzati sia all'accesso alle attività portuali sia all'aggiornamento ed alla qualificazione dei lavoratori.

Inoltre, al fine di procedere con una mappatura delle competenze verrà creato all'uopo un "Database" in cui verranno inseriti i dati formativi di ciascun lavoratore portuale.

#### **Articolo 41**

##### **- Rilevazione degli avviamenti -**

Le imprese autorizzate, ex art 16 L. 84/94 e ss.mm.ii., allo svolgimento di operazioni e servizi nei porti di La Spezia e Marina di Carrara ed i soggetti autorizzati ex art. 17 L.84/94 e ss.mm.ii. nel porto di Marina di Carrara devono comunicare gli avviamenti pianificati, entro il giorno successivo, tramite l'inserimento di un "pdf" all'interno della sezione dedicata nel "Portale del Lavoro Portuale".

I dati raccolti, necessari al monitoraggio degli avviamenti, nonché all'applicazione di specifiche normative di leggi inerenti al lavoro portuale, verranno trattati nel rispetto della normativa di legge a riguardo del trattamento dei dati personali.

#### **Articolo 42**

##### **- Controllo delle attività regolamentate -**

La vigilanza sulle attività indicate nel presente Regolamento viene esercitata dall'Autorità di Sistema Portuale, che provvederà ad accertare la loro regolarità richiedendo, a tal fine, alle imprese



ogni necessario elemento utile alla valutazione ed effettuando ispezioni e sopralluoghi anche durante lo svolgimento delle attività operative.

### **Articolo 43**

#### **- Sanzioni -**

Oltre a quanto previsto dall'art. 7 del D.M. 585/95 per le imprese autorizzate all'esercizio delle operazioni portuali e dall'art. 3 del DM 132/2001 per le imprese autorizzate all'esercizio dei servizi portuali, i contravventori al presente Regolamento incorreranno, salvo che il fatto non costituisca specifica violazione o più grave reato, nelle sanzioni previste dall'art. 1174 del Codice della Navigazione.

### **Articolo 44**

#### **- Deroghe -**

Eventuali deroghe alle disposizioni di cui al presente Regolamento potranno essere concesse, previa motivata richiesta dei soggetti interessati, con provvedimento del Presidente dell'AdSP, sentita la Commissione Consultiva Locale ed il Comitato di Gestione.

### **Articolo 45**

#### **- Abrogazioni -**

Dall'entrata in vigore del presente regolamento cessa l'efficacia del precedente.